

**COMUNE DI EMPOLI
UFFICIO TRIBUTI**

**Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni
Regolamento valido per le tassazioni anno 2001 e precedenti**

(D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 27.7.1994 coordinato con le variazioni apportate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 132 del 28.11.1994, n. 137 del 22.12.1995, n. 109 del 28.12.1996, n. 22 del 25.2.1998, n. 24 del 19.3.1999, n. 16 del 28.2.2000 e n. 25 del 9.3.2001. Marzo 2001

Indice

Titolo Primo

- Art. 1 Istituzione del tributo
- Art. 2 Contenuto del regolamento
- Art. 3 Norme di rinvio
- Art. 4 Soggetti passivi della tassa
- Art. 5 Presupposti della tassa
- Art. 6 Denunce
- Art. 7 Accertamenti d'ufficio
- Art. 8 Convenzioni per la individuazione delle superfici soggette a imposizione
- Art. 9 Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali
- Art. 10 Formazione di ruoli
- Art. 11 Iscrizione in bilancio
- Art. 12 Cessazione d'utenza
- Art. 13 Rimborsi
- Art. 14 Funzionario responsabile

Titolo Secondo

- Art. 15 Definizione di locali ed aree tassabili
- Art. 16 Classificazioni di locali e aree
- Art. 17 Concetto di conduzione di locali: e di aree
- Art. 18 Occupazione temporanea di locali
- Art. 19 Parametri per la determinazione delle tariffe
- Art. 20 Norme per la tassazione dei locali ed aree dipendenti
- Art. 21 Locali adibiti ad usi diversi
- Art. 22 Locali dei complessi industriali
- Art. 23 Determinazione della tariffa e suo aggiornamento annuale
- Art. 24 Norme per la determinazione della superfici
- Art. 25 Esenzioni oggettive
- Art. 26 Obbligatorietà del tributo
- Art. 27 Tariffa
- Art. 28 Disciplina tassa giornaliera dei rifiuti

Titolo Terzo

- Art. 29 Disciplina delle agevolazioni e delle condizioni e modalità di applicazione
- Art. 30 Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio
- Art. 31 Riduzione tariffaria per interruzioni del servizio di raccolta per effetto di agitazioni sindacali
- Art. 32 Riduzione della tariffa violazione grave delle modalità di raccolta
- Art. 33 Riduzione per interruzione o cessazione del servizio
- Art. 34 Criteri per la commisurazione della quantità e qualità dei rifiuti producibili ai fini della determinazione delle tariffe
- Art. 35 Riduzione della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti in regime di privativa
- Art. 36 Riduzioni per particolari condizioni di uso
- Art. 37 Agevolazioni
- Art. 38 Iscrizioni in bilancio delle agevolazioni
- Art. 39 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 40 Abrogazioni
- Art. 41 Norma finale

Titolo I

Art. 1

Istituzione del tributo

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti considerati assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del 1° comma dell'art.39 della legge 22.2.1994 n. 146 (legge comunitaria), disciplinati dal regolamento comunale per il servizio, previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10-9-1982 n. 915, è dovuta la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prevista dall'art. 58 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507. Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al 1° comma dell'art. 39 della legge 22.2.1994 n.146, il comune può istituire un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

Art. 2

Contenuto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni a far tempo dal 1.1.1995.

Art. 3

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vengono richiamate le norme contenute nel D.L.vo 15-11-1993, n. 507 le quali comunque prevalgono rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

Art. 4

Soggetti passivi della tassa

La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 5.

In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507, detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

Art. 5

Presupposti della tassa

La tassa e' dovuta per l'occupazione e detenzione a titolo reale od obbligatorio di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove e' istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, comprese le aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenza e accessori, regolati dal Codice Civile, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione che:

- sulle aree si svolga un'attività;

- che l'attività sia di per se' idonea alla produzione di rifiuti urbani così' come definiti dall'art. 2, comma III punti 1-2 del D.P.R. 10-9-1992 n. 915.

Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Quanto alla delimitazione della zona di raccolta obbligatoria o di estensione del servizio alle zone del territorio con insediamenti sparsi, queste sono individuate nel Regolamento, di cui all'art. 8 del D.P.R. 10-9-1982 n. 915 (Regolamento per il servizio di N.U.) in conformità all'art. 59 del D.P.R. 1993/507.

Eguale nel suddetto regolamento sono individuate le distanze massime e i criteri di loro determinazione per la collocazione dei contenitori rispetto ai locali e le aree soggette a tassa, nonché la capacità di detti contenitori in relazione alla entità e tipologia di rifiuti.

In sede di prima applicazione e in attesa della revisione del Regolamento comunale del servizio di N.U. gli adempimenti e i criteri di cui ai precedenti commi 3 e 4 saranno determinati con riferimento al vigente Regolamento del servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18.12.1990 n. 399, ferma restando la decorrenza di efficacia prevista dal D.L.vo 15-11-1993 n. 507.

Il Regolamento comunale di cui all'art. 8 del D.P.R. 10-9-1982 n. 915 nell'individuare le zone servite, ovvero le zone di estensione del servizio, dovrà altresì precisare per ogni zona, l'ubicazione, il numero e la capacità dei contenitori, la periodicità della rimozione anche ai fini previsti dall'art. 59, comma 4 del D.P.R. 15-11-1993 n. 507.

Art. 6 Denunce

In esecuzione dell'art. 70 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507 i soggetti tenuti al pagamento della tassa dovranno presentare la relativa denuncia redatta su appositi moduli messi a disposizione della A.C. Il modulo da approvarsi dalla G.M., così come le sue variazioni, deve riportare le seguenti indicazioni, oltre quelle dell'art. 70:

- per i locali non adibiti a residenza: il numero degli addetti, le attività svolte, le materie prodotte;
- la indicazione del proprietario dell'immobile se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e indirizzo;
- la indicazione della Partita IVA per coloro che sono soggetti al suddetto tributo;
- gli estremi catastali dell'immobile;
- la eventuale iscrizione alla CCIAA;
- gli estremi del catasto elettrico.

Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati e' tenuto a presentare un'unica denuncia indipendentemente dal numero dei locali che ha in uso.

La denuncia presentata da società, istituti o altre persone giuridiche, deve contenere anche il nominativo della persona fisica a cui e' riconosciuta la rappresentanza legale.

Art. 7 Accertamento d'ufficio

E' in facoltà del Sindaco di invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nelle zone soggette alla disciplina del servizio a recarsi presso l'ufficio comunale di imposte e tasse per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tassa. Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.

E' in facoltà dell'Amministrazione di disporre sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili.

Art. 8 Convenzioni per la individuazione delle superfici soggette a imposizione.

In applicazione dell'art. 71 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507, l'Amministrazione Comunale redige annualmente un programma di accertamento della tassa dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi mediante raffronto con l'anagrafe della popolazione, con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri dati disponibili in suo possesso.

Gli accertamenti dovranno verificare:

- a) la corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;
- b) le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree. In conformità al comma 4 dell'art. 71 del D.L.vo, tale attività di accertamento, ove non possa essere effettuata con personale dipendente del Comune, sarà effettuata su proposta del responsabile della tassa, o mediante organizzazione di progetti obbiettivi, diretti a soggetti non occupati, utilizzando lavoratori per progetti socialmente utili, ovvero mediante concessioni, società o singoli soggetti da prescegliersi rispettivamente mediante gara ovvero mediante prova selettiva.

In ogni caso e' fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi calcolati sulla base del maggior gettito conseguente ad accertamento. In ogni caso valgono le norme dell'art. 71 comma 4 per quanto attiene al disciplinare di incarico.

Art. 9 Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali

Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- ufficio attività produttive: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate;
- ufficio polizia municipale: segnalazioni di eventuali insediamenti abusivi che dovessero essere rilevati;

Art. 10 Formazione di ruoli

Ai fini della formazione dei ruoli, l'ufficio comunale compilerà un elenco di tutte le vie e piazze pubbliche nelle quali verrà svolto il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani. Per ogni località verranno indicati gli stabili, le aree servite e le rispettive superfici tassabili.

L'Ufficio Comunale, inoltre, annoterà, a fianco di ciascuna unità tassabile, il nome e cognome dell'utente variandolo ogni volta che verrà denunciata o accertata una nuova utenza.

Art. 11

Iscrizione in bilancio

La tassa, verrà iscritta nel bilancio di previsione, sotto il titolo "capo" all'articolo "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".

Art. 12

Cessazione d'utenza

Coloro che cessano di occupare o di detenere locali od aree soggetti al tributo, devono farne denuncia all'ufficio comunale, ai fini della cancellazione dal ruolo.

La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o detengano locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Art. 13

Rimborsi

Qualora risultino versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, la restituzione dell'indebito entro il termine di anni due dalla data di pagamento oppure da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto a rimborso, allegando alla richiesta l'originale della ricevuta di versamento.

Il responsabile della tassa, dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto. In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di sgravio da consegnare alla Ragioneria Comunale per l'emissione del mandato di pagamento e la relativa imputazione. Sulle somme saranno corrisposti gli interessi di mora del 2,5% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 14

Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 74 del D.L.vo. 15-11-1993 n. 507 la G.M. designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento ove non attribuite espressamente ad altro organo comunale. Ai fini della suddetta individuazione si dovranno tenere di conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.

Titolo II

Art. 15

Definizione di locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti ecc.) così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, escluse quelle a terra);
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili di banche, teatri, cinematografici, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali o autorimesse pubbliche;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

- tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri, etc.

Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti. Ove questa costituisca accessorio o pertinenza si applicherà l'art. 66, I e II comma del D.L.vo 15-11-1993 n. 507.

Sono inoltre tassabili:

- le aree che non costituiscono pertinenza od accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tassa;
- le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani, intesi nell'accezione indicata dall'art. 2, III comma, punti 1 e 2 del D.P.R. 915/1982 (cioè rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere ed i rifiuti ingombranti, quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune).

Sono tassabili pure tutti quei manufatti "aperti" come tettoie aperte, capannoni aperti ed altri manufatti di facile rimozione.

Art. 16 **Classificazione di locali ed aree e coefficienti quali - quantitativi**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507 i locali e le aree soggette a imposizione suddividono nelle seguenti categorie e sottocategorie, per le quali vengono attribuiti i coefficienti di produttività specifica (QN) e di qualità (KN) secondo i criteri di cui al successivo art. 34:

Categorie e sottocategorie

A) locali e aree scoperte per attività collettive:	QN	KN
1) teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche, scuole pubbliche private, parcheggi auto, autorimesse	8,40	0,95
2) centri sportivi, palestre partiti politici, associazioni, discoteche, uffici pubblici	10,10	0,90
B) locali e aree scoperte per attività di commercio all'ingrosso o con superfici espositive e aree ricreativo/turistiche:	QN	KN
1) distributori di carburante, campeggi, parchi e analoghi complessi attrezz., saloni di esposizione auto, mobili, elettrodomestici	8,40	1,00
2) commercio dettaglio con ampie superfici espositive, complessi commerciali all'ingrosso di qualsiasi genere	13,70	1,10
C) locali e aree scoperte destinati ad uso abitativo:	QN	KN
C1/A - Abitazioni private e garages con n. 1 occupanti	6,91	0,60
C1/B - Abitazioni private e garages con n. 2 occupanti	8,40	0,60
C1/C - Abitazioni private e garages con n. 3 occupanti	9,90	0,60
C1/D - Abitazioni private e garages con n. 4 occupanti	11,38	0,60
C1/E - Abitazioni private e garages con n. 5 e oltre occupanti	12,85	0,60
2) alberghi	9,35	1,00
3) conventi, convivenze, convitti	11,10	1,00
4) ospedali, case di cura, case di riposo. residenze soc.assistite	15,45	0,85
5) caserme, carceri e istituti assistenziali	17,25	0,85
D) locali e aree scoperte destinati ad attività terziarie e direzionali:	QN	KN
1) banche, studi professionali, assicurazioni, studi fotografici, studi artistici.	12,50	1,30
2) circoli ricreativi	12,75	0,70
3) barbieri, parrucchieri, estetisti. farmacie, laboratori di analisi e articoli sanitari.	12,40	1,35
4) lavanderie.	12,90	0,80
5) studi medici, dentisti, odontotecnici, agenzie turistiche	20,90	0,95
E) locali e aree scoperte per attività di produzione artigianale, industriale e di commercio al dettaglio di beni non deperibili:	QN	KN
1) piccoli laboratori artigianali (quali calzolai, arrotini, riparatori di elettrodomestici, riparatori di biciclette ecc.).	7,30	1,05
2) commercio armi e munizioni, antiquariato, fototica, valigeria	8,60	0,70
3) autonomi magazzini di deposito merci	9,90	1,35

4) opifici artigianali e industriali per la produzione di beni non deperibili e di servizi compresi i relativi depositi e uffici attigui (confezioni, vetrerie, cartiere, lavorazione gomma).	9,80	0,80
5) opifici artigianali e industriali per la produzione meccanica, elettromeccanica, tipografie, tappezzeri, antiquariato produzione.	10,20	0,95
6) commercio al dettaglio di beni non deperibili (abbigliamento, calzature, pelletteria, vernici, cartoleria, lampadari, casalinghi ecc.)	14,50	
7) commercio di tessuti e scampoli, biancheria, profumeria, librerie accessori per auto, drogherie.	13,00	
8) commercio arredam., elettrodomestici, tabaccai, gioiellerie, cicli e moto	16,50	
9) carrozzieri, meccanici auto e moto, gommisti, elettrauti, falegnami, corniciai, lucidatori, fabbri	14,50	
10) supermercati e grandi magazzini, edicole	29,35	
11) mercati su aree pubbliche	52,50	
Tassa giornaliera smaltimento al mq (tariffa:365)		
F) Locali e aree scoperte per attività dei pubblici esercizi e di vendita al dettaglio di beni alimentari deperibili:	QN	KN
1) gelaterie, macellerie, panifici con produzione e vendita	18,65	1,05
2) mense, salumi e formaggi, self service, generi alimentari vari pizzerie e chioschi	36,40	0,85
3) bar, pasticcerie, negozi ortofrutta, fiorai e pescherie	54,50	0,60
4) mercati su aree pubbliche frutta e verdura.	66,35	1,00
Tassa giornaliera smaltimento al mq (tariffa:365)		
5) ristoranti, fast food	59,10	0,62

Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.

I locali e le aree non espressamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della preminente destinazione ed uso.

Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

Art. 17

Concetto di conduzione di locali e di aree

Sono considerati in conduzione tutti i locali aperti al pubblico ed adibiti all'esercizio di un'attività economica.

In tali casi, la tassa e' dovuta unicamente dai titolari dei relativi esercizi.

Art. 18

Occupazione temporanea di locali

Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno, comprese in abitazioni da altri occupate, non sono assoggettabili al pagamento del tributo. Lo stesso trattamento viene riservato per coloro che occupano interi appartamenti per un periodo stagionale. Nei casi di cui sopra la tassa e' sempre dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4.

Sono da considerare irrilevanti gli eventuali patti fra le parti interessate ai fini dell'eventuale traslazione del tributo, nei confronti dell'amministrazione comunale.

Art. 19

Parametri per la determinazione della tariffa

In attuazione dell'art. 65 comma II del D.L.vo. 15-11-1993 n. 507 si assumono a riferimento per la determinazione della tariffa della tassa rifiuti solidi urbani i seguenti elementi:

- superficie globale dei locali e delle aree soggette a imposizione;
- inverso del rapporto fra il numero medio dei soggetti che utilizzano le superfici di aree scoperte o di locali in relazione alla destinazione o attività svolta e la superficie complessiva della categoria o sottocategoria;
- indici relativi alla tipologia di attività svolta riferita ai rifiuti producibili, di cui all'art. 34 del presente regolamento.

Ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi per ogni singola categoria e sottocategoria omogenea, si dividerà il costo complessivo del servizio di smaltimento per la superficie complessiva di tutte le categorie o sottocategorie soggette ad imposizione.

Il relativo coefficiente sarà moltiplicato per i restanti coefficienti di cui alle lettere b) e c) determinati all'atto dell'approvazione della tariffa.

Il risultato che ne consegue costituisce la tariffa a mq. per la categoria o sottocategoria.

Art. 20

Norme per la tassazione dei locali ed aree dipendenti

La superficie dei locali ed aree dipendenti è assoggettata alle stesse aliquote dei locali ed aree principali.

Si intendono per locali dipendenti i retrobottega, i magazzini ed altri servizi annessi a negozi, uffici, bar, ristoranti, pasticcerie e simili sempre che la loro superficie venga determinata a norma dell'art. 15 ai fini dell'applicazione del tributo.

La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali, rispetto all'uso di quelli principali.

Art. 21

Adibiti ad usi diversi

Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tassa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita la maggiore aliquota.

Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la tassa in base alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

Art. 22

Locali dei complessi industriali

I locali dove si producono rifiuti provenienti da attività industriali, sono soggetti alla applicazione della tassa dei rifiuti urbani solidi qualora rientrino fra quelli assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 comma 1° della legge 22.2.1994 n.146 ed in conformità alla circolare ministeriale 22.6.1994 n.95, mentre non sono soggetti a tassa quelle superfici ove si producono rifiuti diversi dagli assimilati agli urbani di cui al 1° comma dell'art. 39 soprarichiamato, ovvero tossici e nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. 10-9-1982 n. 915. Per locali ove vengono svolte attività industriali si intendono quei locali ovvero superfici scoperte, sale di lavorazione ove per specifiche caratteristiche strutturali e per presenza di macchinari ancorché non infissi al suolo, vengono svolte attività dalle quali derivi la produzione di rifiuti direttamente ascrivibili a tale lavorazione. I locali o aree sia pure ricompresi nei complessi industriali, ma non siano adibiti direttamente a lavorazioni industriali e ove si producano altri rifiuti legati alla presenza umana soggiacciono al pagamento della tassa.

Art. 23

Determinazione della tariffa e suo aggiornamento annuale

Annualmente in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo la G. M. determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni avuto riguardo agli elementi di valutazione e dei costi di esercizio individuati all'art. 61 del D.L.vo. 507/93.

A tale proposito la G.M. si avvarrà dei dati scaturenti dal conto consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30-6 e delle previsioni di aumento scaturenti dallo schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelli indicati all'art. 61 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507.

Successivamente alla determinazione dei costi generali, la G.M. procederà alla determinazione dei medesimi sulle singole categorie e sottocategorie che compongono la tariffa in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di essa e alla incidenza dei costi delle varie fasi di rimozioni per ogni categoria o sottocategoria, in conformità al precedente articolo 19 e con i parametri di cui all'art. 34.

Art. 24

Norme per la determinazione della superficie

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.

Ai fini della misurazione delle superfici sono da includere la superficie dei solai, sottotetti e locali seminterrati sempreché adibiti ad uso di soggiorno aventi una altezza di almeno mt. 1,70 e non costituenti superficie utile ai sensi della normativa urbanistica. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.

In applicazione dell'art. 62 comma 3 del D.L.vo 15-11-193 n. 507 per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi ove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie tassabile viene determinata applicando la percentuale di riduzione a fianco di ciascuna delle attività di seguito indicate, rispetto all'intera superficie misurata secondo i commi 1 e 2 del presente articolo:

Attività percentuale riduzione

- autocarrozzerie 40%
- lavanderie a secco 35%
- autofficine, elettrauto 30%
- tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche 25%
- attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) 20% - laboratori di analisi, radiografici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici 15%
- autolavaggi, autorimessaggi, distributori di carburante 10% sempreché i rifiuti prodotti siano equiparati a quelli urbani e non superino le quantità previste dal Regolamento di servizio.

Per eventuali altre attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 25

Esenzioni oggettive

Non sono soggetti alla tassa, quali autonomi presupposti di imposizione, i balconi, le verande che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, le aree agricole, le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Peraltro le aree pertinenziali e accessorie di locali e di aree soggette a imposizione, sono computate nella misura del 25% della superficie effettiva, ai sensi dell'art. 66 comma II del D.L.vo 15-11-1993 n. 507.

Vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- b) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno;
- c) gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano;
- d) (soppresso)
- e) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
- f) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dal Comune;
- g) superfici o parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 26

Obbligatorietà del tributo

La corresponsione del tributo ha carattere generalizzato e obbligatorio con esclusione dei soggetti previsti dal D.L.vo. 15-11-1993 n. 507.

Art. 27

Tariffa

La tassa e' dovuta nella misura prevista approvata dal C.C. in via generale e successivamente aggiornata dalla G.M., con riferimento alla classificazione di cui al successivo art. 34.

Art. 28

Disciplina tassa giornaliera dei rifiuti

In attuazione dell'art. 77 comma I del D.L.vo 15-11-1993 n. 507, e' istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti. Sono soggetti al pagamento della tassa predetta:

- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della legge 28-3-1991 n. 112 esercenti nel territorio comunale.

Quanto alla individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro dell'autoveicolo utilizzato;

- b) tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507, purché l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a 6 mesi annui e in maniera non ricorrente.

Nella ipotesi di occupazioni ricorrenti si rientra nella fattispecie dell'art. 66 comma III lett c) D.L.vo 15-11-1993 n. 507 disciplinata dall'art. 34 del presente Regolamento.

Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del comma II dell'art. 77 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507 e fermi restando i criteri ivi previsti per la individuazione della categoria di appartenenza, la tariffa, rapportata a giorno, e' maggiorata del 50%.

Alla tariffa determinata come sopra (tariffa base + maggiorazione) si applicano le esenzioni e le riduzioni previste dall' articolo 37 lett. a) b) c).

Il pagamento che tiene luogo anche a denuncia deve essere effettuato contestualmente alla tassa occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP) conformemente al Regolamento della stessa.

Art. 28/bis - Modalità di riscossione della tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale.

Ferma restando l'utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o regolamento con i rispettivi canali, l'attività di riscossione per il pagamento spontaneo, anche parziale, è esercitata direttamente dal Comune e i soggetti passivi devono effettuare il versamento della tassa a proprio carico risultante per ciascun anno impositivo, determinata dal comune

secondo le modalità di regolamento, in n. 4 rate con cadenza bimestrale alle date che verranno indicate negli appositi documenti di pagamento, direttamente alla Tesoreria comunale ovvero mediante versamento sul conto corrente postale, intestato a Comune di Empoli - Tassa smaltimento rifiuti - utilizzando in ambedue i casi gli appositi moduli di conto corrente postale recapitati dall'Ente impositore debitamente compilati.

Per il mancato pagamento spontaneo, anche parziale di quanto dovuto, l'Ufficio procederà alla formazione di un ruolo che porrà a carico del Concessionario per la riscossione del medesimo, sulla base delle vigenti disposizioni normative tempo per tempo, con addebito degli interessi dal dovuto al saldo nella stessa misura prevista per i tributi erariali.

L'importo del Tributo provinciale per la tutela dell'ambiente nel pagamento spontaneo, sarà versato alla provincia non oltre il mese successivo alla scadenza di ciascuna rata per gli importi incassati nel bimestre precedente.

Titolo III

Art. 29

Disciplina delle agevolazioni e delle condizioni e modalità di applicazione

Le maggiorazioni previste dal D.L.vo 15-11-1993 n. 507 sulla tariffa base sono cumulabili fra loro.

Art. 30

Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio

In attuazione dell'art 63 comma II del D.L.vo 15-11-1993 n. 507 ove le parti comuni dei condomini non abbiano formato oggetto di autonoma denuncia, la superficie degli alloggi facenti parte del condominio stesso viene aumentata delle seguenti percentuali:

- del 10% per i condomini formati fino a n. 4 alloggi
- dell'8% " " " da n. 5 a n. 8 alloggi
- del 6% " " " da n. 9 a n.12 alloggi
- del 4% " " " da n 13 a n. 20 alloggi
- del 2% " " " oltre 20 alloggi.

Art. 31

Riduzione tariffaria per interruzioni del servizio di raccolta per effetto di agitazioni sindacali.

Sussiste l'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 59 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507 allorché il Sindaco ovvero il presidente della Giunta Regionale secondo la rispettiva competenza adottino provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 12 del D.P.R. 10-9-1982 n. 915.

Per ottenere il provvedimento di rimborso di cui alla norma suddetta il contribuente dovrà allegare alla relativa istanza attestazione ovvero documenti corrispondenti della impresa o azienda incaricata dello smaltimento dei rifiuti e che abbia i requisiti previsti da leggi in materia di smaltimento.

Il rimborso non potrà comunque eccedere la misura del 50% della tariffa per il periodo di interruzione.

Art. 32

Riduzione della tariffa - Violazione grave delle modalità di raccolta

Costituiscono ipotesi di grave violazione di cui all'art. 59 comma 4 del D.L.vo. 15-11-1993 n. 507 tali da richiedere l'applicazione della tariffa in misura non superiore al 40% le fattispecie sotto riportate tali da obbligare l'utente al conferimento in punti di raccolta distanti oltre mt. 500.

- Riduzione della periodicità della raccolta rispetto ai prelievi previsti.
- Riduzione della capacità di raccolta dei contenitori.

La riduzione della tariffa agli utenti ricompresi nella zona di disservizio avverrà sulla tariffa applicata in misura percentuale alla somma delle percentuali di riduzione della capacità e di periodicità della raccolta ove raggiunga almeno il 60%. Per percentuali superiori si applica una percentuale di riduzione di pari importo. Detta percentuale di riduzione sarà applicata alla tariffa annua o stagionale proporzionalmente alla durata del disservizio e a favore di tutti gli utenti della zona servita.

Il relativo conguaglio viene effettuato mediante emissione di ruolo di rimborso.

Art. 33

Riduzione per interruzione o cessazione del servizio

In applicazione dell'art. 59 comma IV del D.L.vo. 15-11-1993 n. 507 ove il servizio di raccolta dei rifiuti non abbia a svolgersi di fatto in una determinata zona in guisa che il conferimento abbia ad essere fatto in contenitori diversamente ubicati si applicheranno le riduzioni tariffarie di cui all'art. 32 secondo le distanze ivi previste.

La riduzione sarà applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato servizio rapportati alla tariffa annua o stagionale per le zone ove il servizio viene effettuato stagionalmente e a favore di tutti i contribuenti della zona servita.

Il relativo conguaglio viene effettuato mediante emissione dei ruoli di rimborso.

Art. 34

Criteri per la commisurazione della quantità e qualità dei rifiuti producibili ai fini della determinazione delle tariffe

Ferma restando la classificazione dei locali e delle aree scoperte, ove si producono rifiuti, individuata nell'art. 16 del vigente regolamento, ai fini della applicazione dei parametri per la determinazione delle tariffe, definiti all'art. 19 del presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifica

Per coefficiente di produttività specifica per ciascuna delle "n" attività soggette alla tassa si intende la produzione media dei rifiuti solidi urbani e/o dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Tali coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione di rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Coefficiente che rappresenteremo con la sigla "QN".

b) Coefficiente medio di produttività specifica

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani consegnati annualmente al gestore del servizio pubblico di raccolta e il totale delle superfici dei locali e delle aree iscritte nei ruoli esattoriali della tassa. Coefficiente che rappresenteremo con la sigla "QM".

c) Indice di produttività specifica

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica. Indice che rappresenteremo con la sigla "PN".

d) Costo convenzionale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani

Per costo convenzionale si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3) del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto della approvazione delle tariffe unitarie della tassa da applicare l'anno successivo. In nessun caso il gettito della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio. Costo totale convenzionale che rappresenteremo con la sigla "Ct".

e) Tariffa media convenzionale

Per tariffa media convenzionale (Tm) si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale (St) dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la seguente formula: $Tm = Ct/St$.

f) Coefficiente di qualità

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore (K) rappresentato da un numero puro compreso tra 0,80 e 1,20, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna categoria o sottocategoria di contribuenza al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche chimico-fisiche e peso specifico del rifiuto derivante dalle attività raggruppate nelle diverse categorie o sottocategorie, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Coefficiente che rappresenteremo con la sigla "Kn".

La tariffa (Tn) da applicare a ciascuna classe di attività e/o gruppi di attività omogenee viene così determinata ed espressa in Lit/mq con la seguente formula:

$$- Tn = Kn \times Pn \times Tm -$$

Nella assegnazione del valore attribuito, per ciascuna categoria o sottocategoria, al coefficiente "K", si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nella fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo in discarica, del rifiuto derivante dalla categoria o sottocategoria considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Art. 35

Riduzione della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti in regime di privativa

In attuazione del principio contenuto nell'art. 59 comma II ultimo periodo del D.L.vo. istitutivo della tassa, nelle zone in cui la raccolta dei rifiuti urbani interni non è svolta in regime di privativa, la riduzione della tariffa gravante sui locali e le aree scoperte secondo le categorie e sottocategorie di cui all'art. 34 del presente regolamento, avviene con i seguenti scaglioni di riduzione percentuale:

- riduzione del 90% per gli immobili distanti dal più vicino punto di raccolta oltre m. 1500
- riduzione dell'80% per gli immobili distanti dal più vicino punto di raccolta oltre m. 1000
- riduzione del 70% per gli immobili distanti dal più vicino punto di raccolta oltre m. 800
- riduzione del 60% per gli immobili distanti dal più vicino punto di raccolta oltre m. 500

Art. 36

Riduzioni per particolari condizioni di uso

In applicazione dell'art 66 commi 3 e 4 la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- 30% per abitazioni con unico occupante con superficie superiore a mq. 35;
- 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo o limitato ai sensi dell'art. 66 comma 3 lett. b) D.L.vo 507;
- 30% locali e aree scoperte utilizzati stagionalmente come chalet, chioschi, arene all'aperto, parchi Robinson divertimenti, luna park ecc;
- 30% per locali o superfici utilizzate dai soggetti titolari dell'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche o gravate da uso pubblico di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) e agricoltori di cui all'Art. 3, comma 4, della Legge 28 marzo 1991, n. 112;
- 30% per abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre 6 mesi l'anno;
- 30% per la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggano dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12 Legge 9-5-1975, n 153. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.

Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono applicabili sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 37

Agevolazioni

In attuazione dell'art. 67 del D.L.vo. 15-11-1993 n.507, dal 1-1-1996 sono consentite le seguenti agevolazioni nei confronti dei sottonotati contribuenti:

A) Riduzioni

- 25% per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte soggetti handicappati o invalidi al 100% non ricoverati in istituti.

B) Esenzioni

- Locali di residenza condotti da soggetti ultrasessantacinquenni aventi un reddito pro capite non superiore a Lit 10 000.000 compresa la pensione sociale ed escluso il reddito dell'eventuale abitazione principale in proprietà;
- Convitti o comunità adibiti a centri di accoglienza recupero terapeutico di tossicodipendenti, handicappati.

C) Riduzioni per interventi tecnici comportanti una minore produzione di rifiuti.

Per le attività produttive, commerciali e di servizi di cui al comma 2 dell'art. 67 del D.L.vo. 15-11-1993 n. 507 sotto previste le seguenti percentuali di riduzione della tariffa di applicazione:

1. Riduzione 30% sulla tariffa base per i soggetti che attuino forme alternative o aggiuntive di preselezione di rifiuti rispetto a quelle poste in essere dalla A.C.
Per fruire di detta riduzione per il titolo di che trattasi, il contribuente dovrà dimostrare che il materiale selezionato viene riutilizzato.
2. Riduzione 20% sulla tariffa base per i soggetti che utilizzano materie prime/secondo ricomprese fra quelle individuate con atti normativi statali o regionali.

Onde ottenere la riduzione di che trattasi i contribuenti devono presentare 1) domanda diretta A.C. accompagnata da 2) relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti per addivenire

alla minore produzione dei rifiuti o di pretrattamento volumetrico ovvero 3) da dichiarazione dell'azienda alla quale sono conferiti i predetti rifiuti con l'indicazione delle modalità di smaltimento, ovvero 4) da copia delle fatture emesse dagli acquirenti dei suddetti prodotti, relazione descrittiva della composizione dei rifiuti prodotti e delle relative quantità annue.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 38

Iscrizioni in bilancio delle agevolazioni

Per quanto riguarda le riduzioni ed esenzioni di cui alle lettere A e B dell'art. 37 a cura del responsabile di imposta dovrà essere rimesso all'ufficio di Ragioneria, rispettivamente entro il mese di settembre e per l'anno successivo ed entro il mese di febbraio per l'anno precedente, il prospetto, previsionale e consuntivo, delle minori entrate da registrare durante l'esercizio finanziario di riferimento per la individuazione nel Bilancio di previsione o nel Bilancio consuntivo, l'importo da iscrivere a carico dell'A.C. in conformità all'art. 67/3 del D.L.vo 507 e art. 23 Legge 8-6-1990 n.142. La spesa suddetta graverà sul Capitolo di Bilancio appositamente individuato dalla Ragioneria Comunale.

In caso di gestione del servizio in forma diversa dall'art. 22 lett. a della Legge 8-6-1990 n.142 l'A.C. procederà a liquidare l'importo di che trattasi al soggetto gestore del servizio di smaltimento in caso di gestione in economia.

Art 39

Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle indicate al successivo art. 41 che hanno decorrenza in parte dal 1-1-1995 e in parte dal 1-1-1996.

In sede di 1^a applicazione le denunce di cui all'art. 6 ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte, sono presentate entro il 30-9-1994 ed hanno effetto a decorrere dal 1995.

I termini di accertamento e di riscossione di cui agli artt 71, 72 e 73 del D.L.vo 507/93 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'art. 72 comma 1) i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1 gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15-12-1996.

Fino all'entrata in vigore dei criteri di commisurazione della tassa previsti dall'art. 65 del D.L.vo 507/93, da adottarsi entro il 31-10-1995, la tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e aree scoperte ed all'uso cui i medesimi vengono destinati mediante l'applicazione di una tariffa unitaria per metro quadrato differenziata per categorie.

Art. 40

Abrogazioni

Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'art. 79 del D.L.vo 507/93, gli articoli da 268 a 271 del T.U.F.L 14-9-1931 n. 1175 ed il precedente Regolamento di applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 in data 27-7-1983 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 41

Norma fluale

In applicazione dell'art 79 comma III del D.L.vo 15-11-1993 n 507 decorrono dal 1-1-1995 le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 10 Formazione dei ruoli;

Art. 12/2 Cessazione di utenza;

Art. 33 Riduzione per interruzione o cessazione del servizio;

Art. 35 Riduzione della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti in regime di privativa;

Art. 36 Riduzioni per particolari condizioni d'uso.

Mentre decorreranno dal 1-1-1996 le norme contenute nei seguenti articoli:

Art. 16 Classificazione di locali e aree;

Art. 19 Parametri per la determinazione delle tariffe;

Art. 30 Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio;

Art. 34 Indici per la commisurazione delle quantità e qualità dei rifiuti producibili ai fini della determinazione della tariffa;

Art. 37 Agevolazioni.

Il suesteso Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 27 luglio 1994 n. 97, esecutiva ai sensi di legge ed inviato al Ministero delle Finanze per la omologazione con raccomandata in data 31 agosto 1994, protocollo n.27622.

Variazioni successivamente apportate con:

- deliberazione consiliare n. 132 del 28-11-1994
- deliberazione consiliare n. 137 del 22-12-1995